

sco, sia di alto fusto, sia ceduo, quando si eseguisce il taglio degli alberi o delle materie combustibili, ne viene la necessità di fare le carbonaie col rimasuglio delle legna. Ora, se questo proprietario deve assoggettarsi ad un permesso, l'esercizio della sua proprietà non è più libero. Se io taglio legna, se dei rimasugli degli alberi di alto fusto io devo far carbone, per necessità devo fare anche le carbonaie. Che si proibisca di accendere fuoco per fornaci di calcina o per altro, questo lo ammetto, ma la proibizione di far carbonaie è assurda. Di più osservo che chiunque abbia una qualunque siasi cognizione dei boschi e dei lavori che vi si fanno, sa che le carbonaie si accendono nell'inverno. E che pericolo vi è in questo? Non vi è alcun pericolo che il fuoco si possa estendere al bosco vicino.

Per conseguenza io propongo, che ferme le altre disposizioni dell'articolo, si tolga l'espressione: « ed anco entro i boschi propri. »

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta quest'emendamento?

**DE BLASIS.** (*Della Commissione*) Quando un bosco è soggetto a vincolo, vuol dire che non basta l'interesse del proprietario ad assicurare lo stato della sua buona conservazione. D'altronde le disposizioni di polizia (e qui ora siamo su questo terreno) si estendono anche alle cose dei rispettivi cittadini per alcuni atti che possono essere pericolosi. Certo l'accendere carbonaie in un bosco proprio o d'altrui, se non è fatto con certe norme, può essergli esiziale, inquantochè può produrre l'incendio del medesimo.

Ora se il bosco è sottoposto a vincolo, e se il proprietario per conseguenza nell'esercitare i suoi diritti è subordinato a quelle regole che abbiamo fissate, come dovrà chiedere il permesso per tagliare, dovrà anche chiederlo per bruciare; e nell'accordarglielo si penserà naturalmente a stabilire quelle condizioni che valgano ad ovviare ad ogni pericolo d'incendio. Non si intende già di proibire al proprietario di fare carbonaie nel fondo vincolato, ma si vuole che egli ne chieda il permesso, acciocchè gli agenti incaricati della polizia forestale possano mettere quelle condizioni che allontanino ogni rischio.

Per questi motivi io prego l'onorevole Cencelli a ritirare il suo emendamento.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Prego anch'io, a mia volta, l'onorevole Cencelli ad osservare che forse egli è stato indotto in errore da che il signor presidente non ha letto il secondo comma che trovasi nella pagina seguente. Quest'articolo ha il seguente comma, il quale dice: « Il permesso potrà essere concesso dal prefetto della provincia, sentito l'ispettore forestale, che indicherà le cautele da praticarsi per evitare ogni danno. L'inosservanza di tali cautele toglierà ogni valore all'ottenuto permesso, ed il contravventore sarà punito come se non lo avesse avuto. »

Dunque non si vuole proibire in modo assoluto che si accenda il fuoco nei boschi; si vuole unicamente proibire che ciò si faccia in modo da dar causa ad un incendio. Parmi che, dietro questi schiarimenti, l'onorevole Cencelli non abbia più ragione d'insistere sul suo emendamento.

**CENCELLI.** Ringrazio l'onorevole signor ministro delle sue spiegazioni; ma non è che io non abbia letto tutto l'articolo, la cui parte seconda è consentanea alla prima. Io diceva semplicemente che non si deve obbligare il proprietario a domandare il permesso, poichè o la economia del bosco è stabilita e ci deve ancora essere compresa la facoltà di fare la carbonaia, ovvero vi sono solo degli alberi di alto fusto, ed ancora deve esservi permessa la carbonaia per i rami scalvati dal bosco.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se fosse stata accolta la proposta ministeriale di rendere sempre obbligatorio il piano di economia, avrebbe ragione l'onorevole Cencelli; ma, siccome non fu accolta l'obbligatorietà, ma solo fu detto che si dava facoltà al proprietario di liberarsi dalle ingerenze dell'agente forestale addivenendo a concordare seco lui un piano di economia, in questo caso egli vedrà che, se vi sarà il piano di economia, saranno anche stabiliti i modi e le cautele per accendere la fornace nel bosco, e, se il piano di economia non vi è, sarà il caso di un permesso colle debite cautele.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cencelli persiste nel suo emendamento?

**CENCELLI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Pongo adunque a' voti l'articolo 38.

(È approvato.)

« Art. 39. Le fornaci ed opifici esistenti all'epoca della pubblicazione della presente legge, a distanza minore di quella sovra prescritta, saranno conservati, purchè entro due mesi se ne faccia la denunzia al prefetto, e si osservino le prescrizioni di che all'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 40. Coloro che sono stati già condannati per taglio od esportazione di legna nei boschi, se vengono trovati in essi muniti di seghe, falci, scuri od altri simili istrumenti, fuori delle strade ordinarie, e senza poterne addurre giusti motivi, incorreranno nella pena pecuniaria da 2 a 50 lire, oltre la confisca di detti istrumenti. »

(È approvato.)

« Art. 41. Chi, senza essere colpevole di pascolo abusivo, avrà soltanto fatto passare i propri animali per un bosco in difesa o per un semenzaio, sarà punito con la pena pecuniaria da 2 a 50 lire, oltre il risarcimento del danno che possa aver cagionato. »

Ora qui troverebbe il suo posto l'articolo aggiuntivo stato proposto dall'onorevole Fossa, che è del tenore seguente: